# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 20 dicembre 1995**

**che rifiuta l'autorizzazione, richiesta dall'Irlanda, ad adottare misure di salvaguardia per i prodotti farmaceutici in provenienza dalla Spagna**

**(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

(96/323/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 379,

vista la domanda dell'Irlanda,

considerando che l'Irlanda ha chiesto alla Commissione, con lettera del 15 novembre 1995, di essere autorizzata ad adottare, in applicazione dell'articolo 379 dell'atto di adesione, misure di salvaguardia al fine di prorogare il periodo transitorio previsto dall'articolo 47 dell'atto di adesione, relativamente ai prodotti farmaceutici in provenienza dalla Spagna, che in Irlanda ricevono tutela brevettuale, ma non in Spagna;

considerando che, contestualmente alla loro domanda, le autorità irlandesi hanno fornito alla Commissione gli elementi necessari affinché essa possa pronunciarsi in merito alla fondatezza della medesima;

considerando che le autorità irlandesi basano la domanda sulle difficoltà economiche che il mercato dei prodotti farmaceutici subirebbe in Irlanda, secondo le stesse autorità, per effetto della scadenza del periodo transitorio di cui all'articolo 47 dell'atto di adesione, ossia alla data del 7 ottobre 1995, che, essendo i prezzi delle specialità farmaceutiche sul mercato spagnolo più bassi in media del 50 % rispetto a quelli praticati per le stesse specialità sul mercato irlandese, la scadenza del periodo transitorio provocherà un sensibile aumento delle importazioni parallele in provenienza dalla Spagna verso l'Irlanda;

considerando che l'articolo 379 dell'atto di adesione deroga ad un principio fondamentale qual è quello della libera circolazione delle merci; che, di conseguenza, detta disposizione deve essere interpretata in modo restrittivo, secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia;

considerando quindi che, conformemente a detta giurisprudenza, ed alla pratica attuata dalla Commissione, l'articolo 379 non si applica;

considerando che l'articolo 379 ha come obiettivo, in caso di difficoltà gravi di un settore dell'attività economica, che siano suscettibili di protrarsi, di consentire di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato comune;

considerando che da un'analisi dei dati economici comunicati dal governo irlandese è emerso che non sussistono i presupposti ai fini dell'applicazione dell'articolo 379; che, in particolare, l'industria dei prodotti farmaceutici in Irlanda non risente di difficoltà economiche gravi e suscettibili di persistere; che un aumento del volume delle importazioni di prodotti farmaceutici provenienti dalla Spagna e brevettati in Irlanda ma non in Spagna non sembra, a termine, talmente rilevante da ingenerare gravi difficoltà economiche sul mercato dei prodotti farmaceutici in Irlanda,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È rigettata la domanda di misure di salvaguardia presentata dall'Irlanda, a norma dell'articolo 379, allo scopo di far fronte ai problemi causati dalla scadenza del periodo transitorio di cui all'articolo 47 dell'atto di adesione, relativamente ai prodotti farmaceutici provenienti dalla Spagna, che in Irlanda ricevono tutela brevettuale, ma non in Spagna.

*Articolo 2*

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1995.

*Per la Commissione*

Mario MONTI

*Membro della Commissione*